



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0042/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0018/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Antonino Anastasi - Componente

Luca Cestaro - Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Stefano Papa - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0018/CFA/2026-2027, proposto dall'avv. Renato Miele in data 12 agosto 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0026/TFNSD/2026-2027, resa nel procedimento n. 0019/TFNSD/2026-2027 e depositata in data 6 agosto 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza dell'11 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Stefano Papa e udito l'avv. Renato Miele, che si difende in proprio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Per sistematicità di trattazione, ed in via preliminare, occorre riferire che, in data 27 aprile 2026, l'odierno reclamante, avv. Renato Miele, depositava presso la Segreteria generale della F.I.G.C. la propria candidatura alla carica di Presidente federale, con la documentazione ritenuta necessaria.

In data 13 maggio 2026 depositavano la propria candidatura alla medesima carica il dott. Giovanni Malagò e il dott. Giancarlo Abete.

Con provvedimento a firma del Segretario generale della F.I.G.C., pubblicato sul sito federale il 14 maggio 2026, era dichiarata la non ammissione della candidatura dell'avv. Miele per difetto del requisito dell'accredito prescritto dall'art. 24, comma 5, dello Statuto federale.

Avverso tale provvedimento, nonché avverso l'ammissione delle candidature del dott. Malagò e del dott. Abete, l'avv. Miele proponeva ricorso al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, il quale, con la decisione n. 0269/TFNSD/2025-2026 dell'8 giugno 2026, resa nel procedimento n. 0264/TFNSD/2025-2026, lo dichiarava in parte infondato e in parte inammissibile.

Il primo giudice riteneva, per un verso, legittimo il provvedimento di non ammissione, essendo documentalmente accertata la mancanza del prescritto accredito e non essendo la relativa disposizione statutaria in contrasto con i principi di democraticità; e, per altro verso, inammissibile, per difetto di legittimazione, la contestazione delle candidature avversarie, riservata dal punto 2, lettere c) e d), del Regolamento per l'impugnazione avverso le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive al solo candidato ammesso e al Procuratore federale.



Tale decisione veniva confermata da questa Corte, a Sezioni unite, con la decisione n. 149/2025-2026, avverso la quale il reclamante ha riferito di avere proposto ricorso innanzi al Collegio di garanzia dello sport presso il CONI.

L'adito Collegio di garanzia dello sport presso il CONI ha poi dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. Miele avverso la citata decisione di questa Corte n. 149/2025–2026, con dispositivo prot. n. 00699/2026 in data 15 luglio 2026.

In data 22 giugno 2026 si svolgeva l'Assemblea federale elettiva ed era eletto Presidente federale il dott. Giovanni Malagò, con deliberazione resa nota mediante il Comunicato ufficiale n. 255/A, pubblicato il 22 giugno 2026.

In data 1° luglio 2026 l'avv. Miele avanzava, a mezzo posta elettronica certificata, istanza di accesso agli atti relativi alla candidatura del Presidente federale eletto; l'istanza rimaneva priva di riscontro.

Con ricorso depositato in data 19 luglio 2026, l'avv. Miele adiva il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, chiedendo, accertata la mancanza di tesseramento del dott. Malagò ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto federale alla data di presentazione della candidatura, ovvero accertata l'incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, di dichiarare nulla l'ammissione della candidatura del medesimo e di annullare integralmente la deliberazione assembleare del 22 giugno 2026, unitamente ai verbali, alle deliberazioni e alle operazioni elettorali, nonché a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali della Commissione verifica poteri.

Chiedeva, per l'effetto, che fosse ordinata alla F.I.G.C. la rinnovazione delle operazioni elettorali per la carica di Presidente federale e che fossero trasmessi gli atti alla Procura federale per la violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e dell'obbligo di collaborazione.

Deduceva di agire in virtù dell'art. 86 del Codice di giustizia sportiva, quale tesserato e quale candidato non ammesso all'elezione federale, assumendo di avere subito un pregiudizio diretto e immediato dalla deliberazione impugnata, in quanto privato della possibilità di partecipare alla competizione elettorale.

Lamentava, inoltre, l'illegittimità del silenzio-rifiuto opposto alla richiesta di accesso agli atti del 1° luglio 2026, con conseguente violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 2, 9 e 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI, richiamati dall'art. 3 del medesimo Codice di giustizia sportiva.

In punto di diritto deduceva la inammissibilità, ineleggibilità e incompatibilità del dott. Giovanni Malagò per l'assenza di tesseramento al momento della presentazione della candidatura, così come richiesto dall'art. 29, comma 1, dello Statuto federale, e per la violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, in materia di divieto di *pantouflage*.

In via istruttoria chiedeva che fosse ordinato alla Segreteria generale della F.I.G.C. e alla Commissione elettorale l'immediato deposito dei verbali di controllo dei requisiti dei candidati, dei documenti relativi alla presentazione delle candidature, dei verbali assembleari del 22 giugno 2026 e dell'elenco dei votanti, nonché l'ostensione del file di registrazione generato dalla piattaforma del Portale servizi F.I.G.C. relativo al tesseramento del dott. Malagò per l'annualità 2026.

Con decreto del 27 luglio 2026 il Presidente del Tribunale federale nazionale fissava per la discussione del procedimento l'udienza del 6 agosto 2026.

Con memoria del 3 agosto 2026 il ricorrente formulava «pregiudiziale istanza di sollecitazione all'astensione dei componenti del Collegio per gravi ragioni di convenienza ed a tutela del giusto processo», deducendo il difetto di indipendenza, terzietà e imparzialità dei giudici del Tribunale federale nazionale in ragione del nesso di nomina intercorrente tra l'organo giudicante e le parti controinteressate, e allegando alcuni passaggi delle conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24.

Con la medesima memoria deduceva, inoltre, la configurabilità di ipotesi di reato e sollecitava il rilievo d'ufficio della nullità dell'elezione del Presidente federale per violazione di norme imperative poste a tutela dell'ordine pubblico sportivo.

La F.I.G.C. e il dott. Giovanni Malagò, ritualmente intimati, non si costituivano in giudizio.

All'udienza del 6 agosto 2026, come risulta dal relativo verbale, il ricorrente esponeva le ragioni del venire meno dell'istanza di astensione sollecitata con la memoria del 3 agosto 2026, si riportava ai motivi del ricorso, ribadiva la propria legittimazione all'azione e contestava il diniego di accesso ai verbali della Commissione verifica poteri e ai documenti presentati per la candidatura del dott. Malagò.

Con la decisione n. 0026/TFNSD/2026-2027, depositata in data 6 agosto 2026, il Tribunale federale nazionale, Sezione



disciplinare, dichiarava il ricorso inammissibile, nulla statuendo sulle spese in relazione alla mancata costituzione degli intimati.

Il primo giudice riteneva, in sintesi, che la reale natura dell'azione imponesse di ricondurre la controversia al rito elettorale disciplinato dal Regolamento emanato dalla Giunta nazionale del CONI ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, con conseguente difetto di legittimazione del ricorrente, dichiaratamente «candidato escluso» e non «candidato ammesso», oltre che evidente tardività dell'impugnazione.

Riteneva, altresì, che a un'analoga declaratoria di inammissibilità si pervenisse anche accedendo alla sussunzione del ricorso nell'ambito dell'art. 86 del Codice di giustizia sportiva, difettando in capo al ricorrente – da qualificarsi quale mero tesserato – tanto la titolarità di una situazione giuridicamente protetta quanto un pregiudizio diretto e immediato, e integrando la possibilità di partecipare a un'eventuale rinnovazione della procedura elettorale una mera *chance*, ossia un interesse indiretto, futuro ed eventuale.

Dichiarava, infine, assorbite le ulteriori questioni relative alla candidabilità del dott. Malagò e al diniego di accesso agli atti, richiamando, per quanto riguarda la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura federale, quanto affermato dalla decisione di questa Corte n. 149/2025-2026.

Avverso tale decisione l'avv. Renato Miele ha proposto il reclamo in epigrafe, depositato in data 12 agosto 2026, con il quale, previa reiterazione della istanza pregiudiziale di sollecitazione all'astensione dei componenti di questa Corte, ha dedotto la mancata astensione del Presidente del Tribunale federale nazionale, l'omessa considerazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2026, la violazione dell'art. 86 del Codice di giustizia sportiva, l'omessa pronuncia in ordine alle violazioni del Codice di giustizia sportiva, della normativa federale e del CONI, l'obbligo di rilievo d'ufficio in capo ai giudici sportivi e, in via subordinata, l'incompatibilità del dott. Malagò alla carica di Presidente federale ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013.

Ha chiesto, per l'effetto, l'accertamento dell'illegittimità della decisione impugnata e il suo annullamento e riforma, con le medesime statuizioni già domandate in primo grado, nonché la trasmissione degli atti alla Procura federale; ha, altresì, reiterato le istanze istruttorie e ha chiesto di partecipare all'udienza e di essere sentito.

La F.I.G.C. e il dott. Giovanni Malagò, ritualmente intimati, non hanno depositato controdeduzioni.

Con memoria depositata l'8 settembre 2026 il reclamante ha svolto ulteriori deduzioni, fondate su fatti che assume sopravvenuti alla proposizione del reclamo.

Ha rappresentato che, in data 17 agosto 2026, un quotidiano nazionale ha pubblicato il documento comprovante l'iniziativa assunta dalla Procura generale dello sport presso il CONI e che, successivamente, è stato reso noto l'esito dell'accertamento svolto dalla Procura federale, il quale, a suo dire, avrebbe definitivamente confermato che il Presidente federale eletto era privo, alla data di presentazione della candidatura, del requisito del tesseramento; a comprova ha prodotto una rassegna stampa.

Ha dedotto che, alla luce di tale esito, questa Corte sarebbe obbligata ad annullare la deliberazione assembleare del 22 giugno 2026 per illegittimità degli atti presupposti e connessi, essendo l'elezione nulla *ab origine*, e ha richiamato a sostegno l'art. 15 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, l'art. 29, comma 1, dello Statuto federale e l'art. 7.4 dei Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

Ha soggiunto che, in difetto di annullamento, interverrebbe d'ufficio il pubblico ministero ai sensi dell'art. 23 del codice civile e che il CONI sarebbe chiamato a esercitare i propri poteri di controllo sulla Federazione.

Quanto alla legittimazione e all'interesse ad agire, ha dedotto che ogni tesserato può, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e del Codice di comportamento sportivo del CONI, sollevare, eccepire e denunciare violazioni di norme sportive; che alla fattispecie si applica il combinato disposto dell'art. 23, comma 1, del codice civile e dell'art. 86 del Codice di giustizia sportiva, essendo la Federazione, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato; che egli non è soltanto tesserato-associato, ma tesserato-candidato all'elezione federale; e che la deliberazione impugnata cristallizza e rende effettiva la sua esclusione, sicché egli sarebbe anzi onerato di impugnarla, pena il rischio di una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse nei giudizi pendenti.

Ha, inoltre, denunciato l'omesso controllo dei requisiti del candidato eletto da parte della Commissione verifica poteri, l'inerzia serbata dalla Procura federale rispetto a due esposti a essa indirizzati prima dell'elezione, il silenzio della Commissione federale di garanzia su una sollecitazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, il reiterato diniego di accesso agli atti della procedura elettorale e la mancata costituzione della Federazione nei giudizi, prospettando la configurabilità di ipotesi di reato.



Ha insistito, infine, in via subordinata, sulla incompatibilità del Presidente federale alla luce dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, assumendo l'irrelevanza del parere reso dall'Autorità nazionale anticorruzione.

La controversia è stata trattata all'udienza dell'11 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, giova ricostruire, nei suoi tratti essenziali, l'impianto motivazionale della decisione impugnata, dal quale muovono le censure del reclamante.

1.1. Il Tribunale federale nazionale ha dato atto che il ricorrente aveva agito quale tesserato della F.I.G.C. e quale «candidato non ammesso all'elezione per la carica di Presidente federale», secondo quanto dichiarato nell'*incipit* del ricorso.

Ha, tuttavia, rilevato che in sede di discussione il ricorrente aveva precisato che la *causa petendi* del ricorso non era la mancata ammissione della propria candidatura, bensì la mancanza dei requisiti in capo al candidato eletto.

1.2. Da tale precisazione il primo giudice ha tratto la conseguenza che il presupposto logico dell'azione proposta non potesse che essere il previo accertamento dei requisiti di candidabilità dell'allora candidato dott. Malagò, con conseguente riconduzione della controversia al rito elettorale disciplinato dal Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, emanato dalla Giunta nazionale del CONI.

Ha, in particolare, osservato che l'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate stabilisce che avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste dal regolamento emanato dalla Giunta nazionale del CONI.

Ha, quindi, rilevato che il punto 2, lettera d), del citato Regolamento consente di contestare l'ammissibilità delle candidature altrui ai soli soggetti ammessi e al Procuratore federale.

Ha, per l'effetto, dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente, dichiaratamente «candidato escluso» e non «candidato ammesso», dando altresì atto della evidente tardività dell'impugnazione.

1.3. Il primo giudice ha, poi, esaminato la fattispecie anche nella diversa prospettiva prescelta dal ricorrente, ossia quella dell'art. 86 del Codice di giustizia sportiva, pervenendo a un'analoga declaratoria di inammissibilità.

Ha ricordato che la norma richiede la titolarità di una situazione «giuridicamente protetta nell'ordinamento federale» e l'avere «subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni», precisando che rientrano fra le situazioni giuridicamente protette le posizioni che attribuiscono al soggetto un interesse concreto e attuale, collegato a una norma sportiva specifica suscettibile di essere lesa da un atto federale.

Ha richiamato, quanto all'interesse ad agire, la decisione di questa Corte a Sezioni unite n. 149/2025-2026, secondo cui valgono anche per il processo sportivo – in virtù del rinvio operato dall'art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI ai principi e alle norme generali del processo civile e, dunque, all'art. 100 c.p.c. – le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza dell'ordinamento generale, dovendo tale interesse intendersi quale prospettazione di una lesione concreta e attuale e dell'effettiva utilità, immediata e diretta, ritraibile dall'accoglimento del gravame.

1.4. Su tali premesse il Tribunale ha ritenuto che, essendo il ricorrente titolare della sola veste di tesserato, venisse meno qualsiasi utilità giuridica concreta ritraibile dall'annullamento della deliberazione assembleare, e che la possibilità di partecipare a un'eventuale rinnovazione della procedura elettorale integrasse una mera *chance*, ossia un interesse indiretto, futuro ed eventuale, come tale inidoneo a sorreggere l'impugnazione.

Ha, inoltre, escluso che potesse essere sufficiente il richiamo all'interesse a una legittima elezione del Presidente della Federazione, trattandosi di interesse indifferenziato, in nulla diverso dal generico e indistinto interesse alla legalità dell'azione federale, non azionabile *uti singulus*, non conoscendo l'ordinamento federale un'azione popolare a tutela della regolarità del procedimento elettorale.

1.5. Il Tribunale ha, infine, dichiarato assorbite le ulteriori questioni relative alla candidabilità del dott. Malagò e al diniego di accesso agli atti, in assenza di interesse del richiedente, e ha richiamato, quanto alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura federale, quanto già affermato dalla pronuncia di questa Corte n. 149/2025-2026.



1.6. Giova, infine, dare atto di un dato che costituisce la premessa comune a tutti i motivi di reclamo.

La non ammissione della candidatura del reclamante, disposta con il provvedimento del 14 maggio 2026, è stata riconosciuta legittima da questa Corte con la decisione n. 149/2025-2026; il ricorso proposto avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Collegio di garanzia dello sport presso il CONI con dispositivo del 15 luglio 2026.

Nell'ordinamento sportivo, e dunque nell'ordinamento nel quale questa Corte è chiamata a giudicare, la posizione del reclamante quale candidato non ammesso è pertanto definitivamente accertata, e con essa il difetto di legittimazione a contestare l'ammissibilità delle candidature altrui, che di quella posizione costituisce il corollario e che la medesima decisione ha espressamente affermato.

Si tratta di accertamento reso fra le medesime parti, del quale i paragrafi che seguono costituiscono applicazione e che non è rimesso in discussione dal presente giudizio, avente ad oggetto un atto diverso e successivo.

2. Con il primo motivo, formulato in via pregiudiziale, il reclamante deduce il difetto di indipendenza, terzietà e imparzialità dei componenti di questa Corte, in relazione all'art. 111 della Costituzione, all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 45, comma 3, del Codice di giustizia sportiva e alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2026 nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, e invita formalmente i componenti del Collegio a valutare la sussistenza di un obbligo di astensione, procedendo, se del caso, alla rimessione degli atti al Presidente per la nomina di membri supplenti.

A fondamento della doglianza il reclamante pone la circostanza che le parti controinteressate – la F.I.G.C. e il suo Presidente federale – presiedono il Consiglio federale che delibera la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva, con la conseguenza che sussisterebbe un oggettivo nesso di nomina tra l'organo decidente e le parti del giudizio.

Il motivo è infondato.

2.1. Difatti, occorre muovere dal quadro normativo che governa l'astensione e la ricsuzione dei componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva.

L'art. 45, comma 2, del Codice di giustizia sportiva stabilisce che gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà, principi ribaditi dall'art. 33, comma 1, dello Statuto federale.

L'art. 45, comma 7, del medesimo Codice dispone che ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricsuzione previste dal codice di procedura civile.

L'art. 46 del Codice di giustizia sportiva affida alla Commissione federale di garanzia il compito di garantire l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli organi del sistema della giustizia sportiva, prevedendo che essa operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e che i suoi componenti siano nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

L'art. 2, comma 8, dello Statuto del CONI impegna l'ordinamento sportivo a garantire giusti procedimenti per la soluzione delle controversie al proprio interno.

Su tale premessa i Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prescrivono, all'art. 3, comma 6, che gli statuti delle singole federazioni debbano, fra l'altro, prevedere la separazione tra i poteri di gestione sportiva e i poteri di gestione della giustizia federale.

I medesimi Principi fondamentali stabiliscono, all'art. 7.6, punto 2, l'incompatibilità tra la carica di membro degli organi di giustizia e qualsiasi altra carica federale: incompatibilità ribadita, nell'ordinamento della Federazione, dall'art. 29, comma 2, e dall'art. 34, comma 17, dello Statuto federale, nonché dall'art. 45, comma 4, del Codice di giustizia sportiva.

Sul versante dell'ordinamento sportivo generale, lo Statuto del CONI istituisce all'art. 13-ter una Commissione di garanzia al dichiarato fine di rafforzare i caratteri di terzietà degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva.

Ne risulta un sistema nel quale la garanzia dell'indipendenza non è affidata al dato formale dell'organo cui compete la nomina, ma a un insieme coordinato di regole: separazione funzionale tra gestione sportiva e gestione della giustizia, incompatibilità assolute, dichiarazione di assenza di legami rilevanti, riserva del potere disciplinare e di rimozione a un organo di garanzia, applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricsuzione.

2.2. Da tale assetto discende, in primo luogo, che l'ordinamento federale non conosce alcuna «istanza di sollecitazione



all'astensione» azionabile dalla parte.

L'astensione, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., costituisce un dovere del singolo giudice nelle ipotesi tassative di cui al primo comma e una facoltà, subordinata all'autorizzazione del capo dell'ufficio, nelle ipotesi di «gravi ragioni di convenienza» di cui al secondo comma; alla parte è invece riservato il distinto e tipico rimedio della ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. e limitatamente ai casi di cui all'art. 51, primo comma, c.p.c.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, allorché non ricorra una delle ipotesi per le quali può essere richiesta la ricusazione, la sussistenza di ragioni di opportunità idonee a sollecitare l'astensione ai sensi dell'art. 51, secondo comma, c.p.c. è inidonea a incidere non soltanto sulla possibilità per la parte di chiedere la ricusazione dell'organo, ma anche sulla validità dell'atto adottato dal componente dell'organo di giustizia sportiva (CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021).

Ne consegue che la censura, comunque la si voglia qualificare, non è idonea a inficiare la decisione impugnata né a paralizzare la potestà decisoria di questo Collegio.

2.3. In secondo luogo, e in modo dirimente, la doglianza non attinge la posizione dei singoli componenti del Collegio, dei quali il reclamante dichiara espressamente di non dubitare, ma investe in via generale e astratta il meccanismo di nomina degli organi di giustizia federale.

Nessuna delle ipotesi tipiche di cui all'art. 51, primo comma, c.p.c. è stata dedotta, né risulta allegato alcun rapporto, di qualsiasi natura, tra i componenti di questo Collegio e le parti del giudizio.

Il richiamo all'art. 45, comma 3, del Codice di giustizia sportiva depone, anzi, in senso contrario alla tesi del reclamante.

La disposizione, invero, impone a ciascun componente degli organi del sistema della giustizia sportiva di sottoscrivere, all'atto dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione con cui attesti di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale.

La norma, dunque, non solo individua in modo puntuale i legami rilevanti ai fini dell'indipendenza – fra i quali non figura il fatto, di per sé, della nomina consiliare – ma presuppone essa stessa che la nomina promani dal Consiglio federale, tanto da vietare i rapporti di coniugio, parentela o affinità con i suoi componenti.

La censura, in altri termini, isola un singolo segmento della disciplina – l'atto di nomina – da un contesto normativo che è costruito precisamente per neutralizzarne le possibili ricadute sull'esercizio della funzione.

Se è vero, infatti, che il Consiglio federale provvede alla nomina, è altrettanto vero che, compiuta la nomina, esso resta privo di ogni potere di direttiva, di istruzione, di valutazione dell'operato del giudice e di revoca dell'incarico.

Il potere disciplinare nei confronti dei componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva, ivi compresa la destituzione, è infatti riservato alla Commissione federale di garanzia dall'art. 46, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, e non al Consiglio federale.

Né vale obiettare che anche i componenti della Commissione federale di garanzia sono nominati dal Consiglio federale.

La loro nomina richiede, invero, una maggioranza qualificata pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini, e dunque un consenso più ampio di quello che esprime la maggioranza di governo della Federazione; e la Commissione, per espressa previsione dell'art. 46, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

L'ordinamento federale, in altri termini, non ignora il problema posto dal reclamante: lo affronta e lo risolve mediante una catena di garanzie progressive, e non lo elude.

È proprio in questa separazione – imposta dall'art. 3, comma 6, dei Principi fondamentali e attuata dallo Statuto federale e dal Codice – che si risolve il dubbio prospettato dal reclamante, il quale confonde il momento genetico dell'investitura con il regime di esercizio della funzione.

Del resto - profilo questo invero dirimente, per dichiarare l'infondatezza della censura avanzata dal reclamante - ritenere che il solo dato della provenienza consiliare della nomina integri, per ogni controversia in cui sia parte la Federazione, un obbligo di



astensione, equivarrebbe a predicare l'impossibilità strutturale per gli organi di giustizia federale di conoscere di qualsiasi controversia che veda coinvolta la Federazione medesima, con conseguente denegata giustizia; e ciò proprio in un ambito, quale quello dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari ai sensi dell'art. 86 del Codice di giustizia sportiva, che l'ordinamento federale ha espressamente devoluto alla cognizione dei propri organi di giustizia.

2.4. Il rilievo da ultimo svolto non è nuovo: su questione sostanzialmente sovrapponibile questa Corte si è già pronunciata, a Sezioni unite, con la decisione n. 103/2020-2021.

In quella sede è stato osservato che un'eccezione siffatta, se accolta, condurrebbe a un non superabile cortocircuito logico: si chiede, invero, a un organo giudicante che si assume privo di legittimazione a operare, di emettere un provvedimento – inevitabilmente nullo, se non addirittura inesistente – volto ad annullare o riformare altro provvedimento, ritenuto a sua volta nullo perché adottato da un organo parimenti privo, si sostiene, di legittimazione a *jus dicere*.

Ciò, per un verso, produrrebbe la paralisi del sistema giustiziale e, per altro verso, priverebbe gli interessati di qualsiasi mezzo di impugnazione; e un ordinamento di giustizia non può essere costruito, e nemmeno pensato, perché sia predisposto al suo non funzionamento (CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021).

La medesima pronuncia ha, inoltre, rilevato che i componenti dei collegi giudicanti facenti capo alla F.I.G.C., pur essendo nominati dai competenti organi federali, non appartengono alla Federazione, ma sono giuristi di diversa provenienza e con diversificate esperienze professionali; che essi non hanno alcuna prospettiva di carriera, né possono aspirare, per il solo fatto di avere svolto un ruolo giudicante, a un successivo inquadramento professionale in ambito federale; e che ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione, divieto che permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Non vi è, pertanto, ragione alcuna di dubitare – aprioristicamente e in difetto di qualsiasi allegazione specifica – della indipendenza e della terzietà dei componenti del Collegio (CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021).

Sul punto è utile richiamare anche quanto affermato dal Collegio di garanzia dello sport nel parere n. 6/2016: il tema dell'autonomia e dell'indipendenza degli organi di giustizia, arricchito dal paradigma dell'imparzialità, percorre l'intero ordito normativo e si traduce in un articolato sistema di incompatibilità e in un *duty of disclosure* di ampia portata, che si erge a baluardo dell'indipendenza e dell'imparzialità dei giudici sportivi; sistema completato dalla previsione di un organo – la Commissione di garanzia – preposto a tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale.

Ne esce delineato, secondo il Collegio di garanzia, un modello di *governance* nel quale principi di responsabilità e regole di reclutamento sono volti proprio a evitare un effetto di «cattura» dei giudici da parte dei controllati, attraverso pressioni di potere o altri condizionamenti: sicché è il complesso di tali garanzie, e non il solo dato formale dell'organo cui è attribuito il potere di nomina, a costituire il parametro alla cui stregua l'indipendenza deve essere apprezzata.

2.5. Con il secondo profilo del medesimo motivo il reclamante lamenta che il Tribunale federale nazionale abbia omissso di considerare la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2026, la quale avrebbe ridefinito i criteri della tutela giurisdizionale effettiva, imponendo la verifica dei requisiti di indipendenza, imparzialità e terzietà dei tribunali endofederali e del Collegio di garanzia dello sport.

Anche tale profilo è infondato.

2.6. Occorre anzitutto evidenziare che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Quinta Sezione, 16 luglio 2026, cause riunite C-424/24 e C-425/24 (ECLI:EU:C:2026:602), resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha ad oggetto una fattispecie diversa da quella qui in esame.

Essa concerne, infatti, sanzioni disciplinari inibitorie irrogate a dirigenti di una società calcistica professionistica ed estese in ambito UEFA e FIFA, e verte sulla compatibilità con l'art. 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, letto in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, della disciplina nazionale che, esauriti i gradi della giustizia sportiva, limita il giudice amministrativo alla sola tutela risarcitoria per equivalente.

Il presupposto stesso dell'applicazione del parametro europeo è stato individuato dalla Corte nel collegamento transfrontaliero della vicenda, ravvisato nella richiesta di estensione sovranazionale delle inibizioni, che rendeva le misure idonee a incidere sull'esercizio dell'attività professionale dei sanzionati in altri Stati membri, quali lavoratori tutelati dall'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o prestatori di servizi tutelati dall'art. 56 del medesimo Trattato.



La presente controversia ha invece ad oggetto la deliberazione con la quale l'Assemblea federale ha eletto il Presidente della Federazione: si tratta di una vicenda puramente interna all'ordinamento federale, priva di qualsiasi collegamento con l'attuazione del diritto dell'Unione, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, il parametro invocato non sarebbe sovrapponibile.

2.7. Tuttavia, anche a prescindere da tale rilievo, la sentenza invocata non contiene alcuno specifico accertamento circa l'inidoneità degli attuali organi della giustizia sportiva e, in specifico, di questa Corte federale d'appello - quale organo di secondo grado del sistema giustiziale endofederale - a poter continuare ad esercitare il proprio ruolo nell'ambito dell'ordinamento giustiziale sportivo.

La sentenza non nega, in astratto, la specialità della giustizia sportiva, né il suo ruolo nell'ordinamento nazionale, non delegittimando l'attuale sistema giustiziale sportivo italiano, ma individuando il paradigma dei requisiti che l'organo sportivo di ultima istanza (e dunque, peraltro, non questa Corte federale) sarebbe chiamato ad assicurare, dato che, in assenza dei citati requisiti in capo all'organo di giustizia sportiva di ultima istanza, il giudice statale dovrebbe poter esercitare lui stesso un controllo pieno, comprensivo anche della possibilità di annullare la sanzione e di adottare misure provvisorie in attesa della futura decisione nel merito.

Il baricentro della decisione è, dunque, la statuizione che porta il giudice dell'Unione a non ritenere illegittimo l'attuale sistema italiano, purché almeno l'ultimo grado della giustizia sportiva soddisfi standard equivalenti a quelli richiesti dall'art. 19 TUE e dall'art. 47 della Carta.

Non si vede, pertanto, quali effetti potrebbe avere l'invocata sentenza della Corte nell'attuale giudizio avanti questa Corte federale.

2.8. Il Collegio non intende, con quanto precede, eludere la disamina circa la rispondenza dell'attuale procedimento ai canoni del giusto processo.

È convincimento di questa Corte che il principio enunciato dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo debba informare la giustizia sportiva.

Il canone del giusto processo, tuttavia, si misura sull'effettivo assetto delle garanzie predisposte dall'ordinamento e sulla concreta conduzione del singolo giudizio, e non su censure formulate in termini generali e astratti, come tali prive di qualsiasi riscontro nella vicenda processuale.

Nel presente giudizio, come in quello di primo grado, il reclamante ha avuto piena facoltà di dedurre, di produrre e di discutere oralmente, e nessuna delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa risulta essere stata compressa.

Il tema, del resto, non è nuovo, e non è nato con la pronuncia del giudice dell'Unione.

Il rapporto fra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e il diritto, costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ha alimentato un risalente dibattito, che la Corte costituzionale ha tentato di comporre con la sentenza n. 49 del 2011, resa nella forma della pronuncia interpretativa di rigetto, statuendo che la riserva delle controversie disciplinari all'ordinamento sportivo non esclude, ove la situazione soggettiva incisa assuma nell'ordinamento statale la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, il riconoscimento della tutela risarcitoria innanzi al giudice amministrativo, il quale può conoscere solo in via incidentale dell'illegittimità della sanzione.

La sentenza n. 160 del 2019 ha confermato tale assetto, qualificandolo come non irragionevole bilanciamento fra la pienezza e l'effettività della tutela giurisdizionale, presidiate dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e la salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, che trova radice negli artt. 2 e 18 della Costituzione.

È su questo bilanciamento che si è innestata la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2026, la quale non ne ha dichiarato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione, ma ne ha condizionato la tenuta alla sussistenza in capo all'organo che statuisce in ultima istanza dei requisiti richiesti dall'art. 19 TUE e dall'art. 47 della Carta.

Nessuno dei due percorsi – quello costituzionale e quello europeo – conduce, tuttavia, alla conseguenza che il reclamante ne trae.

Entrambi si muovono, invero, sul piano del riparto dei rimedi fra ordinamento sportivo e giurisdizione statale, e cioè su quanto accade a valle dell'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva; nessuno dei due incide sulle condizioni dell'azione endofederale, né fonda un obbligo di astensione dei componenti dell'organo adito.

Va aggiunto che il bilanciamento delineato dalla Corte costituzionale presuppone la rilevanza, per l'ordinamento generale, della



situazione soggettiva incisa: presupposto che, nella specie, difetta a monte, non venendo in questione una sanzione disciplinare incidente sulla sfera lavorativa o professionale, bensì la posizione di un candidato non ammesso a una competizione elettorale interna alla Federazione.

Il rilievo merita, da ultimo, di essere sviluppato: quand'anche il parametro europeo fosse invocabile, l'esito che ne discenderebbe non sarebbe l'astensione dei singoli componenti dell'organo endofederale.

La censura, in definitiva, non individua alcun vizio della decisione impugnata, la quale non era tenuta a pronunciarsi su un parametro estraneo alla materia del contendere e comunque non idoneo a incidere sulle condizioni dell'azione.

3. Con il secondo motivo il reclamante deduce la mancata astensione del Presidente del Tribunale federale nazionale, il quale sarebbe stato giudice e vicepresidente del Collegio nel procedimento n. 0264/TFNSD/2025-2026, ove le parti e l'oggetto del ricorso erano parzialmente coincidenti e il ricorso era stato respinto, sicché egli avrebbe già preso posizione favorevole alla Federazione.

Il motivo è infondato.

3.1. Difatti, e in via assorbente, il reclamante ha espressamente rinunciato, all'udienza del 6 agosto 2026, alla «pregiudiziale istanza di sollecitazione all'astensione dei componenti del Collegio», come risulta tanto dal verbale di udienza – che dà atto dell'esposizione, da parte del ricorrente, delle «ragioni del venire meno della astensione dei componenti il Collegio sollecitata con memoria del 3.8.2026» – quanto dalla decisione impugnata.

La rinuncia, resa in udienza e verbalizzata, preclude al reclamante di dolersi in grado di appello della omessa astensione, non potendo la parte contestare l'esito di una questione alla cui trattazione ha essa stessa rinunciato.

L'istanza cui il reclamante ha rinunciato era del resto rivolta, nel suo tenore letterale, a tutti i componenti del Collegio di primo grado, e dunque anche al suo Presidente, della cui mancata astensione egli oggi si duole.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare come la deduzione di censure di tal fatta, riservata a un momento processuale diverso da quello proprio, si risolva in un esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale di scegliere le più convenienti strategie di difesa, ai limiti dell'abuso del processo (CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021, che richiama Cass. civ., Sez. I, n. 10634 del 2010).

3.2. In ogni caso, e in disparte la rinuncia, il reclamante non ha mai proposto istanza di ricusazione, unico rimedio che l'ordinamento processuale riconosce alla parte e che, per i componenti del Tribunale federale, è devoluto alla competenza di questa Corte ai sensi dell'art. 98, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

3.3. Nel merito, la circostanza dedotta non integra alcuna delle ipotesi tassative di astensione obbligatoria di cui all'art. 51, primo comma, c.p.c.

In particolare, non ricorre l'ipotesi di cui al n. 4 della disposizione, che riguarda il giudice il quale abbia conosciuto della medesima causa «come magistrato in altro grado del processo»: la nozione di «altro grado» postula l'identità del processo e la successione dei gradi del giudizio, e non è predicabile rispetto a un procedimento diverso, ancorché intercorso fra alcune delle medesime parti e vertente su questioni connesse.

Nella specie, il procedimento n. 0264/TFNSD/2025-2026 aveva ad oggetto la legittimità del provvedimento di non ammissione della candidatura del reclamante e, in via derivata, l'ammissione delle candidature avversarie, mentre il presente giudizio ha ad oggetto l'annullamento della deliberazione assembleare elettiva: si tratta di procedimenti autonomi, con distinti *petitum* e *causa petendi*.

Va soggiunto che, in quel procedimento, il dott. Amedeo Citarella non ha rivestito la funzione di Presidente né quella di relatore, essendo il Collegio presieduto da altro componente e la relazione affidata a un diverso magistrato sportivo.

3.4. Residuerrebbe, al più, la mera ipotesi di «gravi ragioni di convenienza» di cui all'art. 51, secondo comma, c.p.c., la quale, per quanto già osservato al paragrafo 2.2, non incide sulla validità dell'atto adottato (CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021).

Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.

4. Con il terzo motivo, che costituisce il fulcro del gravame, il reclamante deduce la violazione dell'art. 86 del Codice di giustizia sportiva, assumendo che il primo giudice abbia erroneamente individuato il presupposto di partenza dell'azione, che egli agisca in



qualità di candidato escluso dall'elezione federale e non di mero tesserato, che l'impugnazione del verbale assembleare sia stata proposta entro il termine di trenta giorni e non sia dunque tardiva, e che, essendo pendente il ricorso al Collegio di garanzia dello sport ed essendo ancora nei termini per adire il giudice amministrativo, egli si trovi nella condizione di ottenere una riammissione alla competizione, con conseguente sussistenza di un'utilità giuridica concreta e di un pregiudizio diretto e immediato.

Il motivo è infondato.

4.1. Difatti, giova muovere dai principi generali che governano l'accesso alla giustizia federale, dei quali la disciplina invocata dal reclamante costituisce specificazione.

Uno degli elementi che caratterizzano l'ordinamento giuridico sportivo è l'autodichia, vale a dire il potere di conoscere e risolvere nel proprio seno i contrasti attinenti all'interpretazione e all'applicazione delle regole sportive.

A tale potere corrisponde, sul versante dell'ordinamento generale, l'onere – posto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280 – di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo per le controversie aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie.

L'accesso a tale tutela non è, tuttavia, indiscriminato: esso è riservato, in via generale, a chi sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, secondo una formula che ricorre tanto nel Codice di giustizia sportiva del CONI quanto in quello della Federazione, e sulla quale si tornerà.

La tradizionale quadripartizione delle controversie sportive – tecniche, disciplinari, economiche e amministrative – è recepita dal Codice di giustizia sportiva del CONI nella ripartizione per materia delle sezioni giudicanti del Collegio di garanzia dello sport, ove alle controversie amministrative sono espressamente ricondotte quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento.

La presente controversia appartiene, dunque, all'area della giustizia sportiva amministrativa e non a quella disciplinare: rilievo non meramente classificatorio, poiché da esso discende l'applicazione delle regole proprie di quell'area quanto a legittimazione, a interesse e a termini.

Nota comune a tutti i sottosistemi di giustizia federale è, infine, la necessità celerità dei giudizi, che presidia uno dei valori fondanti dell'ordinamento sportivo, vale a dire la certezza dell'esito delle competizioni e, più in generale, la stabilità degli assetti che ne discendono.

Tale esigenza si traduce in termini processuali brevi e, di regola, perentori, e costituisce la chiave di lettura delle disposizioni che governano il rito elettorale, delle quali si dirà appresso.

Su queste premesse va apprezzata la disciplina positiva, e in primo luogo l'art. 86, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, il quale stabilisce che «gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali».

La disposizione subordina, dunque, l'ammissibilità del ricorso alla concorrenza di due condizioni: la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale e la sussistenza di un pregiudizio diretto e immediato derivante dalla deliberazione impugnata (CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025).

Tale previsione si salda con l'art. 47, comma 2, del medesimo Codice, a norma del quale l'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.

Questa Corte ha già chiarito che dalla lettura dell'art. 86 emerge l'intenzione del legislatore sportivo federale di restringere l'accesso alla tutela non soltanto in termini soggettivi e di legittimazione a impugnare, ma anche in termini oggettivi, ammettendo l'impugnazione delle deliberazioni assembleari nei soli casi in cui gli atti impugnati risultino inficiati da vizi di violazione di legge e per contrasto con fonti tassativamente indicate.

4.2. Ciò premesso, il primo giudice ha correttamente individuato la reale natura dell'azione proposta.

Il vizio dedotto a fondamento della domanda di annullamento della deliberazione assembleare non attiene, invero, allo svolgimento dell'Assemblea né alle operazioni di voto, bensì, esclusivamente, alla ritenuta carenza dei requisiti di candidabilità in capo al candidato poi eletto, e dunque all'atto di ammissione della sua candidatura.



Si tratta, in altri termini, di un vizio proprio dell'atto presupposto, del quale la deliberazione elettiva costituisce mera conseguenza, e che il reclamante fa valere in via derivata impugnando l'atto conclusivo del procedimento.

4.3. Il procedimento elettorale delle assemblee nazionali elettive è, tuttavia, assistito da una disciplina speciale, dettata a presidio di esigenze di certezza e di speditezza che sono proprie di ogni competizione elettorale.

L'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate stabilisce che avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione, proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta nazionale del CONI.

Il Regolamento per l'impugnazione avverso le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive prevede, al punto 2, lettera c), che, entro i sette giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco delle candidature, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possano proporre ricorso avverso l'esclusione innanzi al Tribunale federale, e, alla lettera d), che l'impugnazione possa anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro o altri candidati.

Questa Corte, a Sezioni unite, ha già affermato – proprio in relazione alla posizione dell'odierno reclamante – che il citato punto 2, lettera d), riserva espressamente la legittimazione a contestare l'ammissibilità delle candidature al candidato ammesso e al Procuratore federale, e che è pertanto privo di legittimazione a contestare l'ammissibilità delle candidature avversarie il soggetto la cui candidatura sia stata non ammessa (CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026).

4.4. Ne discende che il reclamante, la cui posizione di candidato non ammesso è definitivamente accertata per quanto esposto al paragrafo 1.6, non è legittimato a contestare l'ammissibilità della candidatura del dott. Malagò.

Né a diversa conclusione può condurre l'argomento, valorizzato dal reclamante, secondo cui oggetto dell'odierna impugnazione sarebbe il verbale assembleare e non l'ammissione della candidatura, con conseguente tempestività del ricorso rispetto al termine di trenta giorni.

Se così fosse, invero, il termine perentorio di sette giorni e la riserva di legittimazione stabiliti dalla disciplina speciale risulterebbero agevolmente aggirabili mediante la semplice traslazione della censura sull'atto conclusivo del procedimento, e la loro *ratio* – che è quella di consolidare rapidamente l'assetto delle candidature, così da assicurare che la competizione elettorale si svolga su basi certe e che l'organo eletto sia stabilmente costituito – ne risulterebbe integralmente frustrata.

L'ordinamento federale, in altri termini, non consente che il medesimo vizio, non tempestivamente dedotto dal soggetto legittimato e nella sede propria, possa essere fatto valere, oltre il termine e da soggetto non legittimato, mediante l'impugnazione dell'atto che di quel vizio costituisce mera conseguenza.

Il rilievo si salda con quanto osservato al paragrafo 4.1 in ordine alla celerità che connota l'intero sistema della giustizia sportiva.

Il procedimento elettorale federale è scandito da una sequenza di termini brevi e fra loro coordinati: la presentazione delle candidature almeno quaranta giorni prima dell'Assemblea, la loro pubblicazione sul sito federale almeno trenta giorni prima, la impugnazione entro sette giorni dalla pubblicazione (art. 21, comma 4, dello Statuto federale; art. 6.1.6 dei Principi fondamentali).

Una simile scansione ha una funzione precisa: consentire che ogni contestazione sull'assetto delle candidature sia definita prima del voto, così che il corpo elettorale si esprima su una platea di candidati non più controvertibile e l'organo eletto risulti stabilmente costituito.

Ammettere che il medesimo vizio possa essere dedotto dopo il voto, e da chi non era legittimato a dedurlo prima, significherebbe consentire che la composizione degli organi di vertice della Federazione resti esposta a contestazione per un tempo indefinito, con pregiudizio non del solo interesse della Federazione, ma dell'intero ordinamento settoriale e delle innumerevoli situazioni che sull'operato di quegli organi si fondano.

4.5. A non diverso approdo si perviene, del resto, anche accedendo alla prospettazione del reclamante e sussumendo la fattispecie nell'ambito dell'art. 86 del Codice di giustizia sportiva, per difetto dell'interesse ad agire.

Valgono anche per il processo sportivo, in virtù del rinvio operato dall'art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI ai principi e alle norme generali del processo civile e, dunque, all'art. 100 c.p.c., le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza dell'ordinamento generale, da ultimo Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2026, n. 9038: l'interesse ad agire è da intendersi quale



prospettazione di una lesione concreta e attuale e dell'effettiva utilità, immediata e diretta, ritraibile dall'accoglimento del gravame (CFA, SS.UU., n. 99/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 61/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2019; Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 110/2021).

Integra, per contro, un interesse meramente indiretto, futuro ed eventuale, come tale inidoneo a sorreggere l'impugnazione, la mera *chance* di riammissione conseguente alla rinnovazione della procedura (CFA, SS.UU., n. 61/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2019).

4.6. Il reclamante obietta che, nel caso di specie, la *chance* sarebbe qualificata, essendo pendente il ricorso al Collegio di garanzia dello sport avverso la decisione che ha confermato la sua non ammissione ed essendo egli ancora nei termini per adire il giudice amministrativo.

L'obiezione non persuade.

L'utilità che il reclamante potrebbe ritrarre dall'accoglimento del gravame resta, invero, subordinata al concorso di una pluralità di eventi futuri e incerti: l'accoglimento dell'impugnazione avverso la propria non ammissione da parte di un'autorità diversa da quella qui adita, la conseguente rinnovazione della procedura elettorale, la sua ammissione alla nuova competizione e, infine, l'esito ad essa favorevole.

Un'utilità così condizionata non è né immediata né diretta, e neppure attuale, mentre l'interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione della domanda ed essere apprezzato in relazione alla situazione allora esistente.

Deve, inoltre, osservarsi che, per quanto esposto al paragrafo 1.6, la posizione del reclamante quale candidato non ammesso è definitivamente accertata nell'ordinamento sportivo; l'eventuale esperimento di rimedi innanzi al giudice statale non muta, nell'ordinamento in cui questa Corte è chiamata a giudicare, la qualificazione della sua posizione.

Né vale invocare il rischio che l'insediamento degli organi federali consolidi una situazione poi difficilmente reversibile: l'eventuale accertamento, in altra sede, del diritto del reclamante a partecipare alla competizione elettorale reca in sé la disciplina dei propri effetti, e non è la prospettiva di tale accertamento a potere fondare, oggi, un interesse attuale a un'azione che, per struttura, mira all'annullamento di un atto che non incide direttamente sulla sfera giuridica dell'istante.

Milita nel medesimo senso un ulteriore argomento, di ordine sistematico.

Tanto l'ordinamento generale quanto quello sportivo, nel disciplinare l'annullamento delle deliberazioni assembleari, fanno salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata (art. 23, comma 2, del codice civile; analoga previsione è dettata dal Codice di giustizia sportiva del CONI in materia di ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale).

La regola dimostra che, anche là dove l'annullamento sia pronunciato, l'ordinamento ne contiene gli effetti in nome della tutela dell'affidamento e della stabilità dei rapporti, il che conferma quanto sia distante dal parametro della utilità immediata e diretta il vantaggio che il reclamante assume di potere ritrarre dalla caducazione della deliberazione elettiva, anche alla luce della circostanza che ha visto partecipare alla competizione elettorale, oltre al candidato risultato eletto, anche un altro candidato.

4.7. Non è, infine, sufficiente il richiamo all'interesse a una legittima elezione del Presidente della Federazione.

Si tratta, invero, di un interesse indifferenziato, che in nulla differisce dal generico e indistinto interesse alla legalità dell'azione federale, non azionabile *uti singulus* (Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 110/2021, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2017, n. 4717), non conoscendo l'ordinamento federale un'azione popolare a tutela della regolarità del procedimento elettorale (CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026).

Né la prospettata natura pubblicistica delle attività elettorali federali vale a mutare i termini della questione, poiché la rilevanza pubblicistica di una funzione non attribuisce, di per sé, a ciascun associato una posizione differenziata e qualificata, ma vale semmai a giustificare l'attribuzione dei poteri di iniziativa e di controllo a organi appositamente preposti.

4.8. Sotto quest'ultimo profilo, ai quesiti che il reclamante rivolge alla Corte – in ordine all'individuazione del soggetto legittimato a richiedere gli atti della procedura elettorale, a far valere l'irregolarità dell'elezione e a rilevare d'ufficio l'illegittimità della candidatura – l'ordinamento federale offre risposte puntuali, che escludono la configurabilità di qualsiasi vuoto di tutela.

La contestazione dell'ammissibilità delle candidature altrui è riservata ai candidati ammessi e al Procuratore federale, nei termini e



nelle forme del rito elettorale; l'accertamento delle cause di incompatibilità relative alle cariche federali è rimesso alla Commissione federale di garanzia, secondo il procedimento delineato dall'art. 29, comma 4, dello Statuto federale; l'azione disciplinare è esercitata, in via autonoma, dalla Procura federale, alla quale chiunque può indirizzare esposti e segnalazioni.

Che il reclamante non sia titolare di alcuno di tali poteri non significa, dunque, che l'ordinamento federale tolleri aree di irresponsabilità, ma soltanto che la loro attivazione è affidata a soggetti diversi da lui.

5. Con il quarto motivo il reclamante deduce l'omessa pronuncia in ordine alle violazioni del Codice di giustizia sportiva, della normativa federale e di quella del CONI, lamentando che il primo giudice abbia privilegiato le norme del diritto statale rispetto a quelle sportive e abbia omesso di esaminare la violazione dell'art. 4 del Codice di giustizia sportiva e degli artt. 2, 9 e 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra la verifica compiuta sulla propria candidatura e quella omessa sulla candidatura del dott. Malagò, al rifiuto di consegnare gli atti dell'elezione e alla mancata costituzione in giudizio della Federazione e del Presidente federale.

Il motivo è infondato.

5.1. Difatti, non è configurabile alcuna omessa pronuncia.

La decisione che statuisce espressamente sulla domanda, dichiarandone l'inammissibilità quale conseguenza del difetto di legittimazione e di interesse, non incorre nel vizio di omessa pronuncia, il quale postula la totale pretermissione della questione e non la sua decisione in senso sfavorevole alla parte (CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026; art. 112 c.p.c., richiamato per il tramite dell'art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI).

La pronuncia in rito, per definizione, preclude l'esame del merito e ne rende superflua ogni deliberazione: è dunque coerente, e non contraddittorio, che il primo giudice, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, non abbia scrutinato le censure sostanziali.

5.2. Neppure è fondato il rilievo secondo cui il Tribunale avrebbe privilegiato le norme del diritto statale rispetto a quelle dell'ordinamento sportivo.

L'art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI dispone che, per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Il richiamo all'art. 100 c.p.c. non costituisce, pertanto, applicazione di una fonte estranea, ma integrazione fisiologica della disciplina federale, espressamente prevista dalla normativa sportiva e costantemente operata dalla giurisprudenza endofederale e da quella del Collegio di garanzia dello sport.

Del resto, il primo giudice ha fatto applicazione, in via principale, proprio di norme dell'ordinamento sportivo – l'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali, il Regolamento della Giunta nazionale del CONI e l'art. 86 del Codice di giustizia sportiva – rispetto alle quali il rinvio all'art. 100 c.p.c. ha svolto funzione meramente ausiliaria.

5.3. Quanto alle dedotte violazioni dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e degli artt. 2, 9 e 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI, esse attengono a precetti di condotta la cui inosservanza è fonte di responsabilità disciplinare.

L'accertamento di tale responsabilità presuppone, però, l'esercizio dell'azione disciplinare, che il Codice di giustizia sportiva riserva in via esclusiva alla Procura federale, e si svolge nel contraddittorio delle parti dinanzi al Tribunale federale.

Si tratta di una riserva che non appartiene alla sola Federazione, ma al sistema della giustizia sportiva nel suo complesso: il Codice di giustizia sportiva del CONI stabilisce, infatti, che il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare e che questa è esercitata d'ufficio, senza che il relativo esercizio possa essere sospeso o interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

Il rilievo si coordina con quanto osservato al paragrafo 4.1 circa la natura amministrativa, e non disciplinare, della presente controversia: proprio perché il giudizio ha ad oggetto l'annullamento di una deliberazione assembleare, esso non può convertirsi nella sede di accertamento di responsabilità disciplinari altrui.

La scelta risponde a una precisa ragione di sistema: separare l'iniziativa repressiva dalla funzione giudicante, così da preservare la terzietà di quest'ultima ed evitare che il giudice diventi, al tempo stesso, accusatore.

Ammettere che il singolo tesserato possa ottenere, nel giudizio di annullamento di una deliberazione assembleare, l'accertamento della responsabilità disciplinare di altri soggetti significherebbe consentire l'aggiramento di tale separazione e la sottrazione degli



incolpati alle garanzie del procedimento disciplinare, a cominciare dalla contestazione degli addebiti.

Il singolo tesserato non è titolare di una posizione soggettiva che gli consenta di pretendere l'accertamento della responsabilità disciplinare altrui nell'ambito di un giudizio, quale quello di cui all'art. 86 del Codice, avente ad oggetto l'annullamento di una deliberazione assembleare.

Quanto, in particolare, alla dedotta disparità di trattamento nella verifica dei requisiti dei candidati, è agevole osservare che si tratta di censura che, per il suo stesso oggetto, avrebbe dovuto essere fatta valere nella sede e nei termini del rito elettorale, e che rimane preclusa dal difetto di legittimazione già illustrato al paragrafo 4.

5.4. Quanto al diniego di accesso agli atti, la doglianza non può trovare accoglimento.

Difatti, occorre muovere dalla natura della situazione azionata.

L'ordinamento sportivo è permeabile ai principi in materia di accesso propri dell'ordinamento statale, e il diritto di accesso vi è configurato quale situazione giuridica soggettiva strumentale all'esercizio di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (CFA, SS.UU., n. 97/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 21/2023-2024).

È proprio la natura strumentale, tuttavia, a segnarne i limiti: l'accesso difensivo offre al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti alla tutela di una situazione giuridica rilevante, anziché utilità finali (CFA, SS.UU., n. 21/2023-2024, che richiama Cons. Stato, Ad. plen., n. 6/2006).

Da ciò discende, in primo luogo, che dall'accoglimento di un'istanza di accesso non può in alcun modo inferirsi il riconoscimento dell'interesse, e quindi della legittimazione, ad agire, la quale resta subordinata alla dimostrazione della titolarità concreta e attuale di un interesse giuridicamente rilevante, il cui accertamento è riservato in via esclusiva all'organo giudicante (CFA, SS.UU., n. 21/2023-2024).

L'ostensione richiesta, pertanto, ove pure fosse stata concessa, non avrebbe attribuito al reclamante la legittimazione e l'interesse che gli difettano: il denegato accesso non è la causa della declaratoria di inammissibilità, né la sua rimozione ne costituirebbe il rimedio.

Da ciò discende, in secondo luogo, che il cosiddetto accesso difensivo presuppone un effettivo collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive, restando inammissibile in caso di evidente, assoluta mancanza di tale collegamento, ovvero di esercizio pretestuoso o temerario della relativa facoltà (CFA, SS.UU., n. 21/2023-2024, che richiama Cons. Stato, Ad. plen., n. 4/2021, nn. 19 e 20 del 2020).

Su questione sostanzialmente identica, e fra le medesime parti, questa Corte si è già pronunciata con la decisione n. 149/2025-2026, richiamata al paragrafo 1.6, ritenendo che l'ostensione degli atti delle candidature avversarie non presentasse alcun nesso con il fondamento del provvedimento di non ammissione del reclamante, integralmente riconducibile al difetto, oggettivo e documentale, dell'accredito prescritto, sicché il denegato accesso non aveva prodotto alcuna effettiva compressione del diritto di difesa quanto alla posizione propria del ricorrente, unica rispetto alla quale residuava un interesse azionabile.

Nulla è stato dedotto, quanto all'istanza del 1° luglio 2026, che valga a differenziarla da quella già scrutinata.

Né a diversa conclusione conduce il richiamo, contenuto nel reclamo, al diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo: tale diritto presuppone una posizione giuridica da tutelare e ne assicura la tutela, ma non costituisce titolo per procurarsi gli elementi con cui costruire una legittimazione della quale non si dispone, ciò che equivarrebbe a trasformare l'accesso da strumento in utilità finale.

5.5. Quanto, infine, alla mancata costituzione in giudizio della F.I.G.C. e del dott. Giovanni Malagò, essa non integra alcuna violazione del dovere di collaborazione né alcun elemento valutabile a favore del reclamante.

La costituzione in giudizio rappresenta, invero, esercizio di una facoltà difensiva e non un obbligo, e dalla contumacia non è dato trarre alcuna ammissione, non conoscendo il processo sportivo – al pari di quello civile – alcuna figura di *ficta confessio*.

Ciò tanto più in un giudizio nel quale il difetto delle condizioni dell'azione è rilevabile d'ufficio e prescinde, per definizione, dalle difese delle parti intime.

6. Con il quinto motivo il reclamante deduce l'obbligo di rilievo d'ufficio in capo ai giudici sportivi, assumendo che il giudice sportivo, in quanto incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p., e alla luce dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 30, comma 7, del Codice di giustizia sportiva, debba rilevare d'ufficio l'illecito di cui sia venuto a conoscenza, a prescindere



dall'interesse ad agire del ricorrente, e debba conseguentemente trasmettere gli atti alla Procura federale.

Il motivo è infondato.

6.1. Difatti, occorre tenere distinti due piani che il reclamante sovrappone.

Altro è il dovere del giudice di verificare in ogni stato e grado la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, che attiene al giudizio ritualmente instaurato; altro un inesistente potere di caducazione officiosa di candidature altrui in difetto di una domanda ammissibile, sorretta da legittimazione e interesse (CFA, SS.UU., n. 96/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 61/2018).

Il processo sportivo è retto, al pari di ogni processo, dal principio della domanda: il giudice non dispone di poteri di iniziativa officiosa in ordine all'oggetto del giudizio, e l'art. 47, comma 2, del Codice di giustizia sportiva ne offre puntuale conferma laddove riserva l'azione al titolare di una posizione soggettiva lesa.

Il rilievo non è meramente formale.

L'attribuzione al giudice di un potere di iniziativa officiosa in ordine all'oggetto del giudizio si risolverebbe nella confusione tra la funzione requirente e quella giudicante, che l'ordinamento sportivo ha invece inteso rigorosamente separare, e finirebbe per compromettere proprio quella terzietà che il reclamante, con il primo motivo, invoca.

Vi è, in altre parole, una intima contraddizione tra il chiedere che il Collegio si astenga per difetto di terzietà e il chiedere, al tempo stesso, che il medesimo Collegio si sostituisca all'organo titolare dell'azione e proceda d'ufficio all'accertamento di illeciti non contestati.

6.2. Il richiamo all'art. 30, comma 7, del Codice di giustizia sportiva è, poi, inconferente sotto un duplice profilo.

In primo luogo, la disposizione pone l'obbligo di informare senza indugio la Procura federale a carico dei soggetti di cui all'art. 2 del Codice, e non del giudice sportivo, del quale non disciplina in alcun modo i poteri.

In secondo luogo, e in modo assorbente, l'art. 30 concerne l'illecito sportivo, ossia il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica: fattispecie all'evidenza estranea a un procedimento elettorale federale.

6.3. Quanto alla qualificazione del giudice sportivo come incaricato di pubblico servizio, essa non rileva ai fini che qui interessano.

Anche a volerla ammettere, tuttavia, gli obblighi che ne discenderebbero opererebbero sul distinto piano dell'ordinamento penale dello Stato e non varrebbero a modificare le condizioni dell'azione nell'ordinamento federale, né ad attribuire al giudice sportivo poteri che il Codice di giustizia sportiva non gli conferisce.

Non è, del resto, superfluo osservare che la qualificazione degli organi di giustizia sportiva in termini non giurisdizionali è stata affermata dagli stessi organi endofederali, che per tale ragione hanno escluso la propria legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale (CFA, SS.UU., n. 62/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 28/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026).

Tale qualificazione, si badi, non comporta alcuna attenuazione delle garanzie del giusto processo, per quanto osservato al paragrafo 2.8, ma vale unicamente a escludere che il giudice federale disponga dei poteri propri della giurisdizione statale, fra i quali quello di iniziativa officiosa qui invocato.

6.4. Quanto, infine, alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura federale, la mancata trasmissione non integra un vizio della decisione impugnata, né il privato è titolare di una posizione soggettiva che gli consenta di pretenderla, esercitando il Procuratore federale i propri poteri in via autonoma, ai sensi dell'art. 118 del Codice di giustizia sportiva; la relativa sollecitazione non incide, pertanto, sulla legittimità della decisione (CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026).

Deve, per completezza, rilevarsi che gli atti del presente procedimento sono comunque conoscibili dalla Procura federale, alla quale il reclamante ha già rivolto le proprie sollecitazioni e che, per quanto lo stesso riferisce, risulta unitamente alla Procura generale dello sport presso il CONI investita della vicenda.

7. Con il sesto motivo, proposto in via subordinata, il reclamante insiste nella deduzione, già svolta in primo grado, della incompatibilità del dott. Giovanni Malagò con la carica di Presidente federale ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché nella deduzione del difetto del requisito del tesseramento di cui all'art. 29,



comma 1, dello Statuto federale.

Il motivo è assorbito.

7.1. Difatti, l'infondatezza dei motivi che precedono conferma la correttezza della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo giudice e rende superfluo l'esame delle questioni di merito, il cui scrutinio presuppone un'azione ammissibile, sorretta da legittimazione e interesse.

8. Con la memoria depositata l'8 settembre 2026 il reclamante ha svolto ulteriori deduzioni, che devono essere partitamente esaminate.

8.1. In primo luogo, egli assume che l'accertamento compiuto dalla Procura federale avrebbe definitivamente confermato l'assenza del tesseramento del Presidente federale eletto alla data di presentazione della candidatura, sicché questa Corte sarebbe obbligata ad annullare la deliberazione assembleare.

La deduzione è infondata.

Difatti, e in primo luogo, la circostanza è documentata unicamente mediante rassegna stampa, e cioè attraverso un mezzo che non ha attitudine a dare conto del contenuto e della portata di un atto che non è stato prodotto in giudizio.

In secondo luogo, quanto è dato desumere dalle stesse notizie richiamate dal reclamante smentisce il carattere di definitività che egli attribuisce a quell'esito.

Ne risulta, invero, che la Procura federale, pur avendo riscontrato l'assenza di un formale atto di tesseramento, ha ritenuto che tale circostanza non incidesse sulla candidabilità, interpretando la formula «in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura», di cui all'art. 29, comma 1, dello Statuto federale, come non implicante il possesso materiale della tessera; e che, su tali conclusioni, ha formulato richiesta di archiviazione alla Procura generale dello sport presso il CONI, la quale non vi ha prestato adesione e ha richiesto ulteriori chiarimenti.

Il procedimento è dunque tuttora pendente e la questione interpretativa che ne costituisce il nucleo è tuttora controversa fra gli organi che ne sono investiti: nulla, pertanto, risulta «definitivamente confermato».

Questa Corte, va precisato, non prende alcuna posizione su quella questione interpretativa, che non le è devoluta.

8.2. La deduzione è, in ogni caso, inidonea a incidere sull'esito del presente giudizio.

Difatti, l'esame della fondatezza di una censura presuppone che la domanda sia ammissibile.

Le condizioni dell'azione – legittimazione e interesse – costituiscono un *prius* logico rispetto al merito, e la loro carenza preclude ogni deliberazione, quale che sia la gravità del vizio denunciato.

Ritenere il contrario significherebbe far dipendere la legittimazione dalla fondatezza della domanda, in un circolo che l'ordinamento processuale non conosce: la legittimazione si apprezza sulla prospettazione, e non sull'esito.

Né vale invocare la asserita nullità *ab origine* dell'elezione.

Tanto l'art. 23, comma 1, del codice civile quanto l'art. 86 del Codice di giustizia sportiva configurano, per le deliberazioni assembleari contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, un regime di annullabilità su istanza di soggetti determinati, e non di nullità rilevabile d'ufficio; e si è già osservato, al paragrafo 6.1, che l'ordinamento federale non conosce alcun potere di caducazione officiosa.

Deve, anzi, rilevarsi che la vicenda descritta nella memoria conferma – e non smentisce – il ragionamento svolto ai paragrafi 4.8 e 6.4.

L'ordinamento sportivo affida l'iniziativa in ordine all'accertamento delle violazioni a organi determinati, e quegli organi, nella specie, hanno agito: la Procura generale dello sport presso il CONI ha sollecitato l'accertamento, la Procura federale lo ha condotto, la medesima Procura generale ne sta ora valutando gli esiti.

Ciò che il reclamante lamenta come vuoto di tutela si rivela, dunque, come il fisiologico funzionamento del sistema, sia pure in una sede diversa da quella che egli avrebbe preferito.



8.3. Con la seconda deduzione il reclamante assume che la propria legittimazione discenda dal combinato disposto dell'art. 23, comma 1, del codice civile e dell'art. 86 del Codice di giustizia sportiva, essendo la Federazione associazione riconosciuta di diritto privato e potendo qualunque associato impugnare le deliberazioni assembleari.

La deduzione è infondata.

Difatti, l'art. 23, comma 1, del codice civile disciplina l'annullamento delle deliberazioni delle associazioni riconosciute ad opera dell'autorità giudiziaria, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

Esso individua, dunque, la legittimazione ad agire innanzi al giudice dello Stato, e non innanzi agli organi della giustizia federale, il cui accesso è regolato dalle norme dell'ordinamento sportivo.

Fra queste, l'art. 86 del Codice di giustizia sportiva ha adottato una formula deliberatamente più restrittiva di quella civilistica, richiedendo, oltre alla qualità di tesserato o affiliato, la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale e un pregiudizio diretto e immediato: si è già osservato, al paragrafo 4.1, che tale scelta si spiega con le esigenze di certezza e di speditezza che connotano la giustizia sportiva.

Le due discipline non confliggono, poiché operano su piani distinti: l'una regola l'azione innanzi al giudice statale, l'altra l'azione innanzi al giudice federale.

Non spetta a questa Corte stabilire se, a quali condizioni e innanzi a quale autorità il reclamante possa esercitare l'azione di cui all'art. 23 del codice civile: ciò che qui rileva è che quella norma non amplia le condizioni dell'azione endofederale.

Va, del resto, osservato che il «combinato disposto» prospettato nella memoria riproduce esso stesso i requisiti dell'art. 86, riferendosi al tesserato-associato «che ha una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale» e «che abbia subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni»: sicché, anche a seguirne l'impostazione, resterebbe fermo l'onere di dimostrare quel pregiudizio, che per le ragioni esposte al paragrafo 4 difetta.

Quanto, poi, al richiamo all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e al Codice di comportamento sportivo del CONI, valgono le considerazioni svolte al paragrafo 5.3: la facoltà di segnalare violazioni non equivale alla titolarità di un'azione di annullamento, e il suo esercizio si compie mediante esposto agli organi titolari del potere di iniziativa, non mediante ricorso al giudice federale.

8.4. Con la terza deduzione il reclamante assume che la deliberazione impugnata cristallizza e rende effettiva la sua esclusione, e che egli sarebbe anzi onerato di impugnarla per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse nei giudizi pendenti.

La deduzione, che è la più consistente fra quelle svolte nella memoria, è nondimeno infondata.

Difatti, la deliberazione assembleare del 22 giugno 2026 non ha prodotto l'esclusione del reclamante dalla competizione elettorale.

Tale esclusione discende dal distinto e antecedente provvedimento del 14 maggio 2026, che il reclamante ha autonomamente impugnato e la cui legittimità è stata riconosciuta da questa Corte con la decisione n. 149/2025-2026: il pregiudizio lamentato ha titolo in quell'atto, e non nella deliberazione qui gravata, la quale ne costituisce piuttosto un effetto ulteriore.

Va soggiunto che, per quanto esposto al paragrafo 1.6, tale accertamento è ormai definitivo nell'ordinamento sportivo, sicché la posizione del reclamante quale candidato non ammesso non è più controvertibile in questa sede.

Ne discende che l'onere cautelativo invocato dal reclamante è, quanto al giudizio endofederale, privo di oggetto, non residuando alcun accertamento al cui esito la caducazione della deliberazione elettiva possa risultare strumentale.

Quanto all'onere di impugnazione, deve osservarsi che l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio che sia proposto innanzi al giudice statale è questione che si pone, e va risolta, secondo le regole processuali proprie della sede in cui esso sia proposto, ove al reclamante è consentito dedurre i fatti sopravvenuti e domandare i provvedimenti conseguenti.

Essa non può, per contro, riflettersi sulle condizioni dell'azione esercitata in questa sede, ampliandole: il giudice federale non dispone del potere di dilatare i presupposti di ammissibilità fissati dall'ordinamento sportivo per prevenire un rischio processuale che si prospetta in un diverso giudizio e innanzi a diversa autorità.

Resta fermo, in ogni caso, quanto osservato ai paragrafi 4.3 e 4.4: la contestazione dell'ammissibilità della candidatura altrui è



riservata dal rito elettorale ai candidati ammessi e al Procuratore federale, e tale riserva non è superabile mediante l'impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento.

8.5. Con le ulteriori deduzioni il reclamante denuncia l'omesso controllo dei requisiti da parte della Commissione verifica poteri, l'inerzia della Procura federale rispetto agli esposti a essa indirizzati, il silenzio della Commissione federale di garanzia, il diniego di accesso agli atti e la mancata costituzione della Federazione, prospettando la configurabilità di ipotesi di reato.

Le deduzioni sono in parte infondate e in parte assorbite.

Difatti, l'inerzia o il silenzio di organi federali diversi da quello che ha pronunciato la decisione impugnata non integra un vizio di quest'ultima, e non è sindacabile nella presente sede, che ha ad oggetto esclusivamente la legittimità della decisione del Tribunale federale nazionale.

L'ordinamento sportivo appresta, del resto, rimedi propri avverso l'inerzia degli organi inquirenti, e in particolare i poteri di vigilanza e di impulso attribuiti alla Procura generale dello sport presso il CONI: poteri che, per quanto emerge dalle stesse deduzioni del reclamante, risultano nella specie concretamente esercitati.

Quanto al diniego di accesso, alla mancata costituzione della Federazione e alla prospettata rilevanza penale dei fatti, si rinvia a quanto osservato ai paragrafi 5.4, 5.5 e 6.3.

8.6. Resta assorbita, per le ragioni esposte al paragrafo 7, l'ulteriore deduzione relativa alla incompatibilità del Presidente federale ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.

9. Le istanze istruttorie formulate dal reclamante devono essere respinte.

L'acquisizione dei documenti relativi alla presentazione e alla verifica delle candidature e degli atti attestanti il tesseramento del dott. Malagò è, invero, funzionale al solo accertamento del merito, precluso dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, e risulta pertanto priva di rilevanza ai fini della decisione.

10. In definitiva, il reclamo è infondato e deve essere respinto, con conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Stefano Papa

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce